



MOG SOGEI

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE EX L.190/2012

ATTUAZIONE DEL PIANO

INDICE

1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO	5
2. SOGGETTI DESTINATARI DELLE NORME	9
3. L'ATTUAZIONE IN SOGEI	11
4. STRUTTURA DEL PIANO	13
5. IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA	14
5.1 IDENTIFICAZIONE	14
5.2 COMPITI E POTERI DI INTERLOCUZIONE E CONTROLLO	15
5.3 FLUSSI INFORMATIVI VERSO IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA	16
5.4 REPORTING DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA	16
6. LINEE PROGRAMMATICHE E MISURE GENERALI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	18
6.1 GESTIONE DEL RISCHIO	19
6.2 TRASPARENZA	20
6.2.1 Articolazione dei dati e delle informazioni da pubblicare (sezioni)	21
6.2.2 Processo di trasmissione e di aggiornamento delle informazioni	22
6.2.3 Monitoraggio dell'aggiornamento delle informazioni	22
6.2.4 Responsabile dell'anagrafe per la stazione appaltante (RASA)	23
6.2.5 Accesso civico	23
6.2.6 Attestazioni OIV o struttura analoga	25
6.3 GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI	25

6.4	FORMAZIONE E COMUNICAZIONE	25
6.5	ROTAZIONE DEGLI INCARICHI/SEGREGAZIONE DELLE RESPONSABILITÀ	26
6.6	WHISTLEBLOWING	28
6.7	GESTIONE INCONFERIBILITÀ, INCOMPATIBILITÀ E CUMULO DI IMPIEGHI E INCARICHI	30
6.8	VERIFICHE SULL'ITER PROCEDIMENTALE	30
APPENDICE		31
	APPENDICE – REATI RILEVANTI AI SENSI DELLA L. 190/2012	31
PREMESSA		32
1. REATI RILEVANTI AI SENSI DELLA LEGGE 190/2012		33
1.1	DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	33
1.2	REATI SOCIETARI	34
1.3	INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 377-BIS C.P.)	34
1.4	AUTORICICLAGGIO (ART.648-TER.1 C.P.)	34
2. FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI AI SENSI DELLA LEGGE 190/2012 RELATIVE AD AREE A RISCHIO PER IL CONTESTO OPERATIVO SOGEI		35
2.1	DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	35
2.1.1	Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.)	37
2.1.2	Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 316-ter c.p.)	37
2.1.3	Truffa aggravata ai danni dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, co. 2, n.1, c.p.)	38
2.1.4	Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)	38

2.1.5	Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)	39
2.1.6	Concussione (art. 317 c.p.)	39
2.1.7	Corruzione (artt. 318, 319, 319-bis, 320, 321 c.p.)	40
2.1.8	Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)	40
2.1.9	Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)	41
2.1.10	Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)	41
2.1.11	Peculato (art. 314 c.p.)	41
2.1.12	Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)	41
2.1.13	Peculato, Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art.322 bis c.p.)	42
2.1.14	Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)	43
2.1.15	Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art. 326 c.p.)	43
2.1.16	Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.)	44
2.1.17	Interruzione d'un servizio pubblico o di pubblica necessità (art. 331 c.p.)	45
2.1.18	Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)	45
2.2	REATI SOCIETARI	46
2.2.1	Corruzione tra privati (art.2635 c.c.)	46
2.2.2	Istigazione alla corruzione tra privati (art.2635-bis c.c.)	46
2.3	INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART.377 BIS C.P.)	47
2.4	AUTORICICLAGGIO (ART. 648 TER.1 C.P.)	47

1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

La L.190/2012 si iscrive nel più ampio quadro dei provvedimenti normativi finalizzati alla lotta alla corruzione, in adempimento agli obblighi imposti dal diritto internazionale.

In particolare, la suddetta legge è stata approvata in attuazione dell'articolo 6 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea Generale dell'ONU il 31 ottobre 2003, e degli articoli 20 e 21 della Convenzione Penale sulla corruzione di Strasburgo del 27 gennaio 1999.

Con la medesima legge è stata istituita l'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito ANAC), alla quale sono stati affidati, tra gli altri, i compiti di approvare il Piano Nazionale Anticorruzione (di seguito P.N.A) e di esercitare la vigilanza e il controllo sull'effettiva applicazione ed efficacia delle misure anticorruzione adottate dalle Pubbliche Amministrazioni, in conformità a quanto previsto dalle nuove disposizioni di legge.

In aderenza agli obiettivi fissati dalla Legge 190/2012 il P.N.A. ha il compito di promuovere presso le Pubbliche Amministrazioni l'adozione di misure di prevenzione della corruzione.

Con Delibera n. 72 dell'11 settembre 2013 l'ANAC approva ed emana il Piano Nazionale Anticorruzione.

Successivamente, con la Determinazione n.12 del 28 ottobre 2015 «Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione» l'ANAC ha voluto imprimere una decisa svolta nella direzione del miglioramento della qualità dei Piani Anticorruzione delle Amministrazioni Pubbliche anche con riferimento agli interventi normativi (si veda in particolare il D.L. 90/2014 convertito in Legge 11 agosto 2014 n.114).

Con la Delibera n. 831 del 3 agosto 2016, l'ANAC approva il Piano Nazionale Anticorruzione 2016, in linea con le rilevanti modifiche legislative intervenute (si veda in particolare il D.Lgs. 97/2016) di cui i soggetti destinatari dovranno tener conto nella fase di attuazione del P.N.A. nei loro Piani di prevenzione della corruzione.

Con la Delibera n.1208 del 22 novembre 2017 l'ANAC approva l'Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione 2016.

Da ultimo con la delibera n.1074 del 21 novembre 2018 l'ANAC approva l'aggiornamento 2018 del Piano Nazionale Anticorruzione.

La Legge 190/2012, così come modificata dal D.Lgs. 97/2016, ha introdotto varie novità in tema di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità che riguardano, tra l'altro:

- obbligo per i destinatari di:
 - adottare un Piano di prevenzione della corruzione, che contenga una valutazione del livello di esposizione al rischio di corruzione ed indichi gli interventi organizzativi volti a prevenire tale rischio;
 - implementare procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti che operano nei settori particolarmente esposti a fenomeni corruttivi, nonché la rotazione di dirigenti e funzionari che operano in suddette aree;
- nomina di un "Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza" che abbia, tra gli altri, il compito di verificare l'idoneità e l'efficace attuazione del **Piano** e di supervisionare l'effettiva rotazione del personale negli uffici a più alto rischio;
- definizione da parte dell'organo di indirizzo degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano;
- introduzione di misure a garanzia della trasparenza delle attività delle pubbliche amministrazioni.

Con riferimento alla trasparenza, nel disegno perseguito dal Legislatore, tale misura costituisce lo strumento cardine per prevenire sul terreno amministrativo i fenomeni corruttivi.

A tal fine è stato emanato il D.Lgs. 33/2013, successivamente modificato con il D.Lgs. 97/2016 che, tra le principali novità, introduce la soppressione dell'obbligo, per i destinatari, di redigere il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, demandando a ciascuna P.A. il compito di indicare, in un'apposita sezione del **Piano**, i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati.

In attuazione della delega prevista dall'art. 19 della legge n. 170 del 2016 (Legge di Delegazione europea 2015) è stato adottato il Decreto Legislativo n. 38/2017, che recepisce la decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio dell'Unione Europea relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato.

Anche tale provvedimento si inserisce nel percorso di contrasto della "corruzione" intrapreso dal legislatore, costituendo un ampliamento rilevante dell'area di punibilità della fattispecie corruttiva in sede privatistica.

Il D.Lgs. 38/2017 apporta, in primo luogo, significative modifiche alla corruzione tra privati disciplinata dall'art.2635 c.c., tra cui si segnalano:

- estensione dell'ambito di applicazione della fattispecie anche a "enti privati" e non solo alle sole "società commerciali";
- estensione della categoria dei soggetti che possono commettere il reato, con l'inclusione dei soggetti che svolgono "funzioni direttive diverse" dalle funzioni proprie di coloro che rivestono posizioni apicali di amministrazione o di controllo;
- ampliamento della condotta punita dalla norma, con l'introduzione della "sollecitazione" del denaro o di altra utilità e, al terzo comma, "l'offerta" di denaro o di altra utilità;
- tipizzazione della modalità della condotta "per interposta persona";
- eliminazione della relazione causale tra la condotta di trasgressione degli obblighi di ufficio e di fedeltà ed il "nocumento alla società".

In secondo luogo, il D.Lgs. 38/2017 introduce l'art. 2635-bis del codice civile, attraverso il quale trova ingresso nel nostro ordinamento la fattispecie dell'*istigazione alla corruzione tra privati*.

È stata approvata la Legge 179/2017 "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato" cosiddetta legge sul whistleblowing, che, in sintesi:

- modifica l'art. 54-bis del D.Lgs. 165/2001 al fine di incoraggiare l'impiego dell'istituto delle segnalazioni da parte del dipendente pubblico;
- introduce forme di tutela nel settore privato nel caso di segnalazioni da parte del dipendente privato;
- armonizza le novità normative nel rapporto tra la segnalazione cui è tenuto il lavoratore e gli obblighi di riservatezza.

Infine la L. 3/2019 "Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici" è intervenuta apportando significative modifiche dal punto di vista sanzionatorio per alcuni reati contro la Pubblica Amministrazione. In particolare il legislatore ha previsto:

- l'inasprimento sanzionatorio di alcune fattispecie di reato rilevanti ai sensi della L.190/2012;
- alcune modifiche sostanziali al testo dell'art.346 bis c.p. "Traffico di influenze illecite";

- la modifica testuale dell'art. 322-bis c.p. oggi rubricato "Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti Internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri";
- l'eliminazione della procedibilità a querela (art. 5 lett. a) e b) L. 3/2019) per i reati di corruzione tra privati di cui all'art.2635 c.c. e istigazione alla corruzione tra privati di cui all'art.2635 bis c.c.

2. SOGGETTI DESTINATARI DELLE NORME

Il D.Lgs. 97/2016 introduce importanti modifiche anche con riferimento all'ambito di applicazione degli obblighi e delle misure in materia di trasparenza della P.A. In particolare l'art. 3 aggiunge al D.Lgs. 33/2013 l'articolo 2-bis secondo cui le norme sulla trasparenza si applicano alle "Pubbliche Amministrazioni" nonché, in quanto compatibili:

- agli enti pubblici economici e agli ordini professionali;
- alle società in controllo pubblico (escluse le società quotate);
- alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro finanziati da Pubbliche Amministrazioni e con la totalità dei componenti degli organi designati da queste.

L'8 novembre 2017 l'ANAC approva la Delibera 1134 recante le "Nuove Linee Guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle Pubbliche Amministrazioni e degli enti pubblici economici". Il provvedimento, che sostituisce le precedenti linee guida adottate con determinazione n. 8/2015, tiene conto delle modifiche apportate dal D.Lgs. 97/2016 alla normativa in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza, nonché delle disposizioni introdotte con il D.Lgs. 175/2016, modificato con D.Lgs. 100/2017, recante il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.

Con riferimento alle:

- Società o altri enti di diritto privato in controllo pubblico, inteso ai sensi dell'art.2 comma 1, lett. m) del D.Lgs.175/2016;
- agli altri enti di diritto privato anche privi di personalità giuridica, in caso di sussistenza delle tre categorie di requisiti cumulativamente necessari per configurare il "controllo pubblico"

le suddette Linee Guida prevedono che tali soggetti sono chiamati ad attuare la disciplina di cui al D.Lgs. 33/2013 nonché ad integrare *"ove adottato il Modello 231 con misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità in coerenza con le finalità della legge 190 del 2012"* e che queste misure *"siano ricondotte in un unico documento unitario che tiene luogo del PTPC anche ai fini della valutazione dell'aggiornamento annuale e della vigilanza dell'ANAC. Se riunite in un unico documento con quelle adottate in attuazione del D.Lgs. 231/01, dette misure sono collocate in una sezione apposita e dunque chiaramente*

identificabili, tenuto conto che ad esse sono correlate forme di gestione e responsabilità differenti”.

3. L'ATTUAZIONE IN SOGEI

Nell'ambito del quadro normativo sopra delineato, Sogei, in linea con quanto previsto nel Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) e nella Delibera 1134/2017, ha proceduto all'integrazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001, estendendone l'ambito di applicazione non solo ai reati contro la Pubblica Amministrazione previsti dal Decreto ma anche a tutti quei reati considerati nella Legge n.190 del 2012, dal lato attivo e passivo, anche in relazione al tipo di attività svolta.

Affinché funzioni il meccanismo di prevenzione, l'attenzione dovrà, quindi, incentrarsi sulle diverse e possibili forme di abuso di potere, sintomi principali di illegalità, di malfunzionamento e malcostume, che diventeranno oggetto di monitoraggio e controllo.

È tuttavia opportuno precisare che in sede repressiva l'art. 1 comma 12 della L. 190/2012 fa conseguire i diversi profili di responsabilità alla commissione del solo "reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato", con ciò rinviando alla fattispecie codicistica tipizzata.

In particolare, Sogei ha deciso di predisporre il "Piano di prevenzione della corruzione ex L.190/2012", ricomprendendo/integrando il sistema di controllo definito nel Modello 231 in un'accezione più ampia rispetto alle fattispecie richiamate dal D.Lgs. 231/2001, riguardante più vasti fenomeni e forme di lesione dell'integrità pubblica, in linea con le finalità della Legge 190/2012, art. 1 commi 1-14.

Tali fattispecie di reato sono riportate nel loro insieme in "Appendice" al presente documento, unitamente al dettaglio delle categorie di reato per le quali si può ipotizzare la commissione nel contesto operativo della Società.

Per l'adozione di tale **Piano**, a seguito dell'emanazione del P.N.A. e anche alla luce dei cambiamenti organizzativi della Società, è stata effettuata un'analisi dei processi organizzativi e gestionali societari.

La mappatura di dettaglio dei processi operativi avviata nel 2017 è proseguita nel 2018 secondo le modalità di gestione del rischio riportate al successivo paragrafo 6.1, quale strumento a supporto delle attività di prevenzione della corruzione dei prossimi anni.

Sogei ha, altresì, posto in essere tutti gli interventi necessari a garantire il puntuale adempimento delle disposizioni di Legge in tema di trasparenza, attraverso:

- la predisposizione di un'apposita sezione del **Piano** contenente i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati;
- l'attribuzione al RPCT delle funzioni di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente;
- la collocazione sul sito istituzionale di un'apposita sezione denominata "Società Trasparente" in cui pubblicare documenti, informazioni o dati a cui il cittadino ha libero accesso.

Sogei ha, infine, adottato specifiche misure per l'adeguamento alla normativa in tema di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi.

4. STRUTTURA DEL PIANO

Il **Piano** adottato da Sogei, coerentemente con quanto previsto nel Piano Nazionale Anticorruzione, configura un insieme di strumenti e misure di prevenzione della corruzione in linea con quanto previsto dalla L. 190/2012.

Il **Piano** si basa sui seguenti elementi fondamentali:

- definizione degli obiettivi strategici;
- individuazione, valutazione e trattamento delle attività a rischio;
- programmazione della formazione mirata per le aree a maggior rischio corruzione;
- regolazione di procedure per l'aggiornamento;
- previsione di obblighi di informazione nei confronti del RPCT;
- regolazione del sistema informativo per attuare il flusso delle informazioni ai fini del monitoraggio da parte dell'amministrazione vigilante;
- integrazione del sistema disciplinare, includendo le sanzioni per le violazioni del Piano.

Il **Piano** si completa con l'allegato "**Programmazione attività di miglioramento**" aggiornato annualmente, che riporta quanto già attuato e il piano di evoluzione per l'attuazione e l'implementazione delle misure di prevenzione della corruzione.

5. IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

5.1 IDENTIFICAZIONE

Le società controllate dalle pubbliche amministrazioni sono tenute a nominare un Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza (d'ora innanzi "RPCT"), secondo quanto previsto dall'art. 1, co. 7, della Legge n. 190 del 2012, dal D.Lgs. 97 del 2016, nonché dal Piano Nazionale Anticorruzione 2016. Ad esso spetta predisporre le misure organizzative per la prevenzione della corruzione ai sensi della Legge n. 190/2012.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza è nominato dall'organo di indirizzo della società, Consiglio di amministrazione o altro organo con funzioni equivalenti. I dati relativi alla nomina sono trasmessi all'ANAC.

L'organo di indirizzo della società nomina come RPCT un dirigente in servizio presso la società.

Nella nomina la società vaglia l'eventuale esistenza di situazioni di conflitto di interesse ed evita, per quanto possibile, la designazione di dirigenti responsabili di quei settori individuati all'interno della società fra quelli con aree a maggior rischio corruttivo. La scelta deve ricadere su un dirigente che abbia dimostrato nel tempo un comportamento integerrimo.

Il conferimento di incarico di RPCT potrà essere revocato per giusta causa, intendendosi per quest'ultima, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il caso di avvio nei confronti dell'RPCT di procedimenti penali per condotte riconducibili a fenomeni corruttivi. L'ANAC, con la delibera 657 del 18/07/2018, ha adottato il *Regolamento sull'Esercizio del Potere dell'Autorità di richiedere il riesame dei provvedimenti di revoca o di misure discriminatorie adottati nei confronti del RPCT per attività svolte in materia di prevenzione della corruzione.*

In ogni caso, considerata la stretta connessione tra le misure adottate ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001 e quelle previste dalla Legge n. 190 del 2012, le funzioni del RPCT dovranno essere svolte in costante coordinamento con quelle dell'Organismo di Vigilanza nominato ai sensi del citato decreto legislativo. In questa ottica, nella realtà operativa Sogei, il Responsabile dell'Internal Auditing componente dell'Organismo di Vigilanza svolge anche le funzioni di RPCT, agevolando il collegamento funzionale tra il RPCT e l'Organismo di Vigilanza.

5.2 COMPITI E POTERI DI INTERLOCUZIONE E CONTROLLO

Al fine di adempiere ai dettami della norma, Sogei, in attuazione della delibera del Consiglio di Amministrazione del 21 novembre 2018, ha provveduto a nominare il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, attribuendogli funzioni e poteri idonei e congrui per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività; i principali compiti riguardano:

- elaborare la proposta di "Piano di prevenzione della corruzione", sulla base degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza definiti dal Consiglio di Amministrazione della Società;
- verificare l'efficace attuazione del Piano e la sua idoneità, nonché proporre modifiche allo stesso in caso di accertamento di significative violazioni delle prescrizioni o di mutamenti dell'organizzazione;
- proporre procedure per la selezione dei dipendenti da formare in quanto destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione e individuare il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell'etica e della legalità;
- verificare l'attuazione di quanto previsto dal Piano ai fini della rotazione degli incarichi;
- controllare l'adempimento da parte della Società degli obblighi di pubblicazione previsti dalla richiamata normativa, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'Amministratore Delegato, all'Autorità Nazionale Anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione;
- controllare e assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto stabilito dalla normativa vigente (art. 5, c. 1 del D.Lgs. 33/2013).

Per lo svolgimento dei compiti suddetti, al RPCT sono conferiti i seguenti poteri di interlocuzione e controllo:

- ha libero accesso a qualsiasi documento aziendale;
- gode di ampi poteri ispettivi;
- può richiedere informazioni aziendali rilevanti per le proprie attività di indagine, analisi e controllo al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale, alla società di revisione e ai consulenti che sono tenuti a fornirle;
- ha facoltà di interloquire con tutte le strutture aziendali sia nella fase di formazione del Piano che di predisposizione e attuazione delle misure anticorruzione, e di avvalersi del supporto operativo della Funzione Internal Auditing nella fase di controllo sulle stesse.

Come ribadito nel PNA 2016, gli obblighi di informazione nei confronti del RPCT, previsti dalla L.190/2012, ricadono su tutti i soggetti coinvolti tanto nella fase di formazione del Piano che nelle fasi di verifica del suo funzionamento e di attuazione delle misure adottate. Lo stesso PNA ricorda, al riguardo, *“che l’art.8 del D.P.R. 62/2013 prevede un dovere di collaborazione dei dipendenti nei confronti del RPCT, dovere la cui violazione è sanzionabile disciplinarmente”*.

5.3 FLUSSI INFORMATIVI VERSO IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

Ferma restando la disponibilità, per il tramite dell’OdV, di informazioni di interesse comune fornite nell’ambito dei flussi informativi definiti nel paragrafo 4.3 del documento “Attuazione del Modello” (ex D.Lgs. 231/2001), il RPCT riceve comunicazione dal Responsabile della struttura di riferimento, al verificarsi dei seguenti eventi:

- notizia formale di avvio di procedimento penale per fatti di natura corruttiva;
- avvio di procedimento disciplinare interno per fatti di natura corruttiva.

Inoltre il RPCT ha titolo ad acquisire/richiedere ulteriori flussi informativi con riferimento alle informazioni necessarie e/o utili per lo svolgimento di una sistematica e organizzata attività di verifica di quanto contenuto nel documento “Aree a rischio reato ex L.190/2012”.

Tutti i destinatari sono tenuti a segnalare la commissione, o il ragionevole pericolo di commissione, dei reati o comunque comportamenti in generale non in linea con le regole di comportamento adottate in attuazione dei principi di riferimento contenuti nel documento “Aree a rischio reato ex L.190/2012”.

Le segnalazioni possono essere inviate secondo le modalità indicate – nell’Appendice “Whistleblowing” al documento “Parte Generale”.

5.4 REPORTING DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

Il RPCT fornisce su base annuale al Consiglio di Amministrazione una specifica informativa sull’adeguatezza e sull’osservanza del **Piano**, in merito a:

- le segnalazioni e/o anomalie nel funzionamento del Piano, le problematiche inerenti alle modalità di attuazione delle procedure di controllo, i

provvedimenti disciplinari e le sanzioni applicate dalla Società nell'ambito delle attività a rischio;

- gli interventi correttivi e migliorativi pianificati ed il loro stato di realizzazione;
- eventuali indagini condotte dagli organi inquirenti e/o procedimenti penali aperti nei confronti della Società e/o verso i suoi amministratori, dirigenti e dipendenti;
- lo stato degli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

Al verificarsi di fatti straordinari che incidono (o potrebbero incidere) sulla corretta gestione della Società, il RPCT trasmette specifica informazione al Vertice aziendale e, ove del caso, all'Organismo di Vigilanza, segnalando le azioni e gli atti urgenti intrapresi o quelli che si ritiene debbano essere adottati.

L'attività del RPCT sarà svolta:

- rendendo disponibile all'Amministrazione vigilante il Piano e relativi aggiornamenti, approvati dal Consiglio di Amministrazione e relazionando, su richiesta, su elementi qualificanti circa l'attuazione del Piano;
- in stretta collaborazione con l'Organismo di Vigilanza per le attività di interesse comune; in tal senso dovrà essere previsto un flusso informativo costante e formalizzato tra il RPCT e l'Organismo di Vigilanza, anche nel corso delle riunioni dell'OdV.
- attraverso flussi informativi con gli altri Organi di controllo.

6. LINEE PROGRAMMATICHE E MISURE GENERALI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

In linea con quanto previsto all'art. 1 comma 8 della L. 190/2012 e in continuità con quanto già definito nelle sedute del 24 novembre 2016 e del 21 dicembre 2017, il Consiglio di Amministrazione Sogei, nella seduta del 24 ottobre 2018, ha definito quale obiettivo strategico in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza *“il consolidamento dell'elaborazione di una analisi del rischio corruttivo per tutti i processi aziendali secondo criteri di massima analiticità al fine di porre in evidenza ogni possibile ambito in cui possono trovare spazio comportamenti a rischio corruttivo e omogeneizzazione dei risultati utile a definire le priorità degli ambiti di intervento”*.

Al fine di individuare misure di prevenzione della corruzione efficaci, specifiche, sostenibili e verificabili, *“l'analisi degli eventi rischiosi dal punto di vista corruttivo”* costituisce *“la principale bussola”* che guida *“l'attività di individuazione delle misure di prevenzione”* formalizzate nel **Piano** che costituisce, pertanto, lo strumento principale per prevenire la corruzione, sintetizzando al suo interno la suddetta strategia elaborata da Sogei per conseguire tali finalità.

Le misure sono distinte in “misure generali”, che si caratterizzano per il fatto di incidere sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione intervenendo trasversalmente sull'intera struttura organizzativa e “misure specifiche” che si caratterizzano per il fatto di incidere su problemi specifici rilevate tramite l'analisi del rischio.

Si elencano di seguito le principali tipologie di misure individuate:

- gestione del rischio;
- trasparenza;
- gestione conflitti di interesse;
- formazione e comunicazione;
- rotazione del personale/segregazione delle responsabilità;
- tutela per il dipendente che fa segnalazione di illecito (whistleblowing);
- gestione inconfiribilità, incompatibilità e cumulo di impieghi e incarichi;
- verifiche dell'iter procedimentale nell'ambito delle attività sensibili.

Nei paragrafi successivi sono descritte le misure su menzionate.

La programmazione delle misure individuate è riportata nello specifico documento “Programmazione attività di miglioramento” allegato al presente **Piano**.

6.1 GESTIONE DEL RISCHIO

La “Gestione del Rischio” trova motivazione in quanto raccomandata nel PNA 2013 come “...strumento da utilizzare per la riduzione delle probabilità che il singolo rischio si verifichi...”. L’aggiornamento al PNA del 2015 sottolinea come “...il rispetto dei principi generali sulla gestione del rischio è funzionale al rafforzamento dell’efficacia dei PTPC e delle misure di prevenzione. Pur in assenza, nel testo della L. 190/2012, di uno specifico e chiaro riferimento alla gestione del rischio, la logica sottesa all’assetto normativo citato, in coerenza con i principali orientamenti internazionali, è improntata alla gestione del rischio”.

Il PNA 2016 conferma i suddetti principi generali sulla Gestione del Rischio.

La Gestione del Rischio in Sogei si compone delle seguenti fasi:

- mappatura dei processi attuati;
- valutazione del rischio per ciascun processo;
- trattamento del rischio.

Al fine di raggiungere gli obiettivi di “completezza e di analiticità” della mappatura i processi verranno scomposti in attività, individuando per ciascuna di queste:

- la responsabilità;
- i potenziali comportamenti a rischio connessi;
- le *misure di carattere generale* e le *misure di carattere specifico* già adottate o che, invece, possono essere adottate al fine di mitigare il rischio di accadimento;
- gli eventuali tempi ed indicatori di attuazione delle misure previste.

Al fine di definire una scala delle priorità per la realizzazione delle misure ipotizzate, è necessario effettuare una valutazione della consistenza del rischio connesso con i singoli comportamenti in termini di impatto e di probabilità di accadimento (PNA 2013).

In accordo con le indicazioni del PNA la rischiosità viene valutata sulla base della metodologia fornita dall’ANAC opportunamente personalizzata per la realtà aziendale della Sogei.

In linea con quanto sopra riportato, Sogei ha deciso di adottare la misura “Gestione del Rischio” quale strumento atto a fornire utili indicazioni nell’attuazione delle altre misure di prevenzione della corruzione.

6.2 TRASPARENZA

La trasparenza è individuata quale strumento fondamentale di prevenzione del rischio di corruzione, posto a salvaguardia dell'integrità e dell'etica, che garantisce l'accessibilità totale alle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni e delle società in controllo pubblico (pubblicate ai sensi del D.Lgs. 33/2013), allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sulle attività di interesse pubblico nonché sullo svolgimento delle funzioni istituzionali della società e sull'utilizzo di risorse pubbliche.

La normativa in materia di trasparenza disciplina il sistema di classificazione dei dati da pubblicare in rete da parte delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti di cui all'articolo 2-bis del D.Lgs. 33/2013.

Le strutture della Società che, sulla base dell'organizzazione aziendale vigente ed in coerenza con il modello organizzativo del "Sistema di gestione della Privacy", hanno specifiche competenze e responsabilità sui dati inerenti agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/2013, sono coinvolte nella definizione dei dati e dei documenti da pubblicare in materia di trasparenza. Tali strutture sono, in particolare, la Direzione "Affari Legali e Procurement", la Direzione "Planning & Finance", la Direzione "People, Organization & Digital Transformation", la Direzione "Security, Safety & Industrial Relations", la Funzione "Internal Auditing", la Funzione "Rapporti Istituzionali e Relazioni Esterne", il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il Responsabile della gestione documentale e l'OIV.

La definizione degli obblighi di pubblicazione e delle relative modalità di applicazione al contesto societario è di riferimento per le attività dei responsabili della trasmissione dei dati e dei documenti, che hanno l'obbligo di garantire la regolarità e la tempestività dei flussi informativi previsti dalla norma. Tali responsabili hanno il compito di:

- verificare l'esattezza e la completezza dei dati e dei documenti da pubblicare;
- aggiornare le informazioni secondo le scadenze prefissate o con tempestività al verificarsi di eventi che ne determinino una variazione;
- effettuare periodiche ricognizioni delle informazioni pubblicate con l'obiettivo di rendere omogenei i contenuti delle diverse sezioni del sito istituzionale.

Le strutture della Società coinvolte nella trasmissione delle diverse tipologie di dati e di documenti da pubblicare sulla sezione "Società Trasparente" del sito istituzionale sono indicate nella tabella "Obblighi di pubblicazione" riportata in allegato.

L'aggiornamento delle informazioni contenute nel sito istituzionale è costantemente garantito dalle strutture organizzative competenti con la supervisione del RPCT che potrà richiedere tutte le modifiche e i miglioramenti necessari al fine di ottimizzare l'accesso e la consultazione delle informazioni.

La pubblicazione dei dati e dei documenti è centralizzata ed è in carico alla Funzione "Rapporti Istituzionali e Relazioni Esterne".

6.2.1 ARTICOLAZIONE DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI DA PUBBLICARE (SEZIONI)

Al fine di adempiere a quanto previsto dalle norme, Sogei ha provveduto ad inserire, sulla homepage del proprio sito istituzionale, un'apposita sezione di facile accesso e consultazione denominata "Società Trasparente", la cui articolazione, in termini di sottosezioni di primo e di secondo livello, nonché di singoli obblighi di pubblicazione, è descritta nella tabella "Obblighi di pubblicazione", riportata in allegato.

La sezione contiene le seguenti sottosezioni di primo livello:

- Disposizioni generali
- Organizzazione
- Consulenti e collaboratori
- Personale
- Selezione del personale
- Performance
- Enti controllati
- Attività e procedimenti
- Bandi di gara e contratti
- Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
- Bilanci
- Beni immobili e gestione patrimonio
- Controlli e rilievi sull'amministrazione
- Servizi erogati
- Pagamenti
- Opere pubbliche
- Informazioni ambientali

- Altri contenuti

Ciascuna sottosezione di primo livello può essere articolata in una o più sottosezioni di secondo livello.

La sezione è comunque in costante aggiornamento anche in relazione a eventuali linee guida dell'ANAC/MEF.

6.2.2 PROCESSO DI TRASMISSIONE E DI AGGIORNAMENTO DELLE INFORMAZIONI

I responsabili della trasmissione inviano i dati e i documenti di propria competenza al responsabile della pubblicazione.

Entro il giorno lavorativo successivo alla ricezione di tali informazioni il responsabile della pubblicazione riporta i dati e/o i documenti nella sezione "Società trasparente" del sito istituzionale Sogei e comunica via e-mail l'esito dell'operazione al responsabile della trasmissione di competenza, nonché al RPCT sulla casella di posta elettronica pubblicazione trasparenza@sogei.it.

In caso di problemi di ordine tecnico o organizzativo che ostacolano la pubblicazione dei dati e/o dei documenti entro le scadenze prefissate o comunque secondo i criteri di tempestività stabiliti, i responsabili della trasmissione o il responsabile della pubblicazione inviano al RPCT una nota esplicativa del problema in atto con indicazione dei tempi di ripristino del corretto flusso informativo e/o della data di pubblicazione prevista.

6.2.3 MONITORAGGIO DELL'AGGIORNAMENTO DELLE INFORMAZIONI

Il RPCT e i responsabili della trasmissione e della pubblicazione, così come identificati nella tabella "Obblighi di pubblicazione", sono preposti alla corretta attuazione degli obblighi di pubblicazione.

Inoltre il RPCT ha il compito di monitorare l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità, riferendo annualmente al Consiglio di Amministrazione.

In questo compito il RPCT è coadiuvato dalle strutture competenti per i dati e i documenti oggetto di pubblicazione, in termini di:

- comunicazione al RPCT di aggiornamenti in riferimento alla pubblicazione di nuove informazioni richieste dalla norma
- segnalazione al RPCT di eventuali criticità riscontrate o azioni di miglioramento da intraprendere sull'attuazione degli obblighi di pubblicazione, con riferimento alla normativa vigente.

6.2.4 RESPONSABILE DELL'ANAGRAFE PER LA STAZIONE APPALTANTE (RASA)

Con il Comunicato del Presidente dell'ANAC del 28 ottobre 2013 sono state fornite indicazioni operative per la comunicazione del soggetto Responsabile dell'Anagrafe per la stazione appaltante (RASA) incaricato della compilazione ed aggiornamento dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) istituita ai sensi dell'art. 33-ter del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

In particolare è stato precisato che ciascuna stazione appaltante è tenuta a nominare il Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA).

Con la Delibera ANAC n.831 del 3 agosto 2016 di approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione 2016 è stato evidenziato come l'individuazione del RASA rappresenti una misura organizzativa di trasparenza in funzione di prevenzione della corruzione.

Pertanto, in ottemperanza a quanto previsto dalle linee guida dell'ANAC, Sogei ha provveduto a nominare, in qualità di RASA, il dott. Angelo Vincenzo Messina.

6.2.5 ACCESSO CIVICO

L'accesso civico, disciplinato dall'art. 5 del D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016, è il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione ("accesso civico semplice"), oppure di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'art. 5-bis del D.Lgs. n. 33/2013 ("accesso civico generalizzato").

"Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali" (art. 5 comma 4 del D.Lgs. 33/2013).

La richiesta di accesso a documenti, informazioni o dati oggetto di pubblicazione obbligatoria, di cui sia stata omessa la pubblicazione (art 5, c.1 D.Lgs. 33/2013), può essere presentata tramite posta elettronica al RPCT mediante l'utilizzo del modulo appositamente predisposto, scaricabile dalla sottosezione "Altri contenuti/Accesso civico/Accesso civico semplice" della sezione "Società trasparente" del sito istituzionale Sogei. L'indirizzo cui inoltrare la richiesta di accesso civico è il seguente:

accessocivico@sogei.it.

Le richieste di accesso civico relative ai casi di pubblicazione obbligatoria sono gestite dal RPCT che, ricevuta la richiesta e verificata la fondatezza, la trasmette tempestivamente al responsabile della struttura competente, il quale dovrà:

- provvedere alla pubblicazione dei dati richiesti in sede di accesso civico nei termini previsti dalla legge;
- dare contestuale informativa al RPCT.

Quest'ultimo, ricevuta l'informativa, invierà comunicazione al richiedente dell'avvenuta pubblicazione delle informazioni richieste, indicandone il relativo collegamento ipertestuale sul sito istituzionale.

Qualora le informazioni richieste risultino già pubblicate, il RPCT ne darà comunicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale sul sito istituzionale.

In caso di rigetto, ritardo o mancata risposta da parte del RPCT, il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo della Sogei, al seguente indirizzo: poteresostitutivo@sogei.it.

Le richieste di accesso civico relative ai dati e ai documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione sono gestite coerentemente con quanto stabilito dai commi 5, 6 e 7 dell'art. 5 del D.Lgs. 33/2013, coinvolgendo, se necessario, i soggetti interessati e facendo riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dall'art. 5-bis del suddetto decreto.

Tali richieste possono essere presentate tramite posta elettronica mediante l'utilizzo del modulo appositamente predisposto, scaricabile dalla sottosezione "Altri contenuti/Accesso civico/Accesso civico generalizzato" della sezione "Società trasparente" del sito istituzionale Sogei. L'indirizzo cui inoltrare la richiesta di accesso civico è il seguente:

accesso.civico.generalizzato@sogei.it.

Eventuali richieste di riesame possono essere presentate, nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicato dalla norma, al RPCT che decide, con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.

Nel caso in cui siano presentate istanze di riesame di decisioni sull'accesso civico generalizzato con profili attinenti alla protezione dei dati personali, il RPCT può avvalersi del supporto del DPO con riferimento a profili di carattere generale, fermo restando il potere del RPCT di richiedere un parere al Garante per la protezione dei dati personali.

Ai fini di supportare un costante monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza il RPCT produrrà annualmente per il Consiglio di Amministrazione un report sugli accessi civici effettuati, con la sintetica indicazione del tipo di istanza o di richiesta e del riscontro effettuato.

6.2.6 ATTESTAZIONI OIV O STRUTTURA ANALOGA

L'ANAC, con la Determinazione n. 1134 dell'8 novembre 2017, ritiene che, anche nelle società in controllo pubblico, debba essere individuato il soggetto preposto a svolgere le funzioni di OIV, tra le quali (comma 8-bis, art. 1, Legge 190/2012) quella relativa all'attestazione degli obblighi di pubblicazione.

Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 19 marzo 2018, ha nominato il "Responsabile delle funzioni di OIV". L'incarico riguarda lo svolgimento di funzioni analoghe a quelle attribuite agli Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV) dalla normativa vigente in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

6.3 GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI

La misura di gestione del conflitto di interessi mira a realizzare la finalità di prevenzione di fenomeni corruttivi attraverso la comunicazione e/o l'astensione dalla partecipazione alla decisione di soggetti in conflitto, anche potenziale, di interessi.

A tal fine Sogei ha intrapreso una serie di iniziative, con l'obiettivo di evitare, gestire e monitorare situazioni di conflitto di interessi, rivolte sia nei confronti dei propri dipendenti che nei confronti dei propri collaboratori e fornitori attraverso la divulgazione dei principi di condotta generali e la richiesta di opportune dichiarazioni concernenti la sussistenza di conflitti.

6.4 FORMAZIONE E COMUNICAZIONE

Sogei assicura un'adeguata formazione e comunicazione del **Piano**, in sinergia e in analogia con quanto previsto al capitolo 5 del documento "Attuazione del Modello" (ex D.Lgs.231/2001).

La Legge 190/2012 dispone che il RPCT è tenuto a definire procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in aree particolarmente esposte al rischio corruttivo.

Pertanto, in fase di rilevazione dei fabbisogni formativi annuali, il RPCT in sinergia con la Funzione "People Value & Communication", individua i dipendenti operanti in aree a maggior rischio corruzione da sottoporre a programma formativo sui temi dell'etica e della legalità.

La formazione è erogata attraverso:

- corsi generali rivolti a tutti i dipendenti anche mediante l'utilizzo di risorse informatiche;
- corsi specifici per i Responsabili di struttura, per i dipendenti operanti in aree a maggior rischio corruzione e per i RUP e DdE, anche potenziali.

La partecipazione alle attività di formazione costituisce un obbligo per i destinatari e viene formalizzata attraverso la richiesta della firma di presenza (o registrazione dell'accesso ai moduli formativi di tipo e-learning) e l'inserimento in una banca dati del nominativo e dell'esito dell'eventuale test finale.

Inoltre, ai fini di una adeguata diffusione delle misure di prevenzione della corruzione, Sogei garantisce, alle risorse presenti nella Società e a quelle in via di inserimento, la conoscenza delle procedure e delle regole di condotta adottate in attuazione dei principi di riferimento contenuti nel Piano; la comunicazione avviene sia tramite la intranet aziendale con note informative dedicate all'argomento, sia via e-mail. La documentazione è resa disponibile tramite la intranet aziendale.

6.5 ROTAZIONE DEGLI INCARICHI/SEGREGAZIONE DELLE RESPONSABILITÀ

A partire dal PNA 2016 e nei successivi aggiornamenti viene individuata la rotazione del personale come "misura organizzativa preventiva finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa, conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione".

"In generale la rotazione rappresenta anche un criterio organizzativo che può contribuire alla formazione del personale, accrescendo le conoscenze e la preparazione professionale del lavoratore." La formazione è quindi vista come "misura fondamentale per garantire che sia acquisita dai dipendenti la qualità delle competenze professionali e trasversali necessarie per dare luogo alla rotazione".

Nel particolare contesto delle società controllate o partecipate dalle pubbliche amministrazioni l'ANAC ha emanato la Determinazione n. 1134 dell'8 novembre 2017 "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici", con cui l'Autorità ha fornito indicazioni in merito all'applicazione delle misure di prevenzione della corruzione e all'attuazione degli obblighi di trasparenza.

L'ANAC, nel ribadire che "uno dei principali fattori di rischio di corruzione è costituito dalla circostanza che uno stesso soggetto possa sfruttare un potere o una conoscenza nella gestione di processi caratterizzati da discrezionalità e da relazioni intrattenute con gli utenti per ottenere vantaggi illeciti", afferma che "al fine di ridurre tale rischio e avendo a riferimento la Legge 190/2012 che attribuisce particolare efficacia preventiva alla rotazione, è auspicabile che questa misura sia attuata anche all'interno delle società, compatibilmente con le esigenze organizzative d'impresa. Essa implica una più elevata frequenza del *turnover* di quelle figure preposte alla gestione di processi più esposti al rischio di corruzione. La rotazione non deve comunque tradursi nella sottrazione di competenze professionali specialistiche ad uffici cui sono affidate attività ad elevato contenuto tecnico. Altra misura efficace, **in combinazione o alternativa alla rotazione**, potrebbe essere quella della **distinzione delle competenze (cd. "segregazione delle funzioni")** che attribuisce a soggetti diversi i compiti di:

- a) svolgere istruttorie e accertamenti;
- b) adottare decisioni;
- c) attuare le decisioni prese;
- d) effettuare verifiche".

La medesima conclusione è riportata nella Direttiva del MEF del 25 agosto 2015 "Indirizzi per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza nelle società controllate o partecipate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze".

In linea con quanto sopra riportato, Sogei ha deciso di adottare lo strumento della distinzione delle competenze quale misura efficace in alternativa alla rotazione tenuto conto:

- dell'esigenza di assicurare il buon andamento e la continuità del servizio erogato fondata sul consolidamento del know how, sulla professionalità acquisita dai dipendenti, specialmente negli ambiti di attività con elevato contenuto tecnico/professionale/specialistico;

- della governance aziendale e i relativi strumenti descritti ai capitoli 4 e 5 della Parte Generale del MOG Sogei;
- del sistema di controllo interno, descritto nel dettaglio al capitolo 6 della Parte Generale del MOG Sogei, rappresentato dalle regole e dai principi emanati nei regolamenti e nelle procedure aziendali che, per quanto di specifico interesse nel presente contesto, prevede:
 - una regolamentazione dei processi anche in termini di matrice di responsabilità basata sulla segregazione delle funzioni ("Segregation Of Duties" - SoD);
 - nell'ambito del processo di verifica di conformità dei beni IT, un sistema automatico di candidatura del personale interno, per la costituzione delle Commissioni di verifica, basato su criteri di competenza, professionalità, compatibilità che garantisce la rotazione dei candidati;
 - la sostituzione del personale responsabile di posizione organizzativa nell'ambito delle Aree a rischio corruzione nel caso in cui insorgano cause di incompatibilità o conflitto di interessi.

La misura preventiva della distinzione delle competenze è, inoltre, costantemente oggetto di monitoraggio nell'ambito delle attività di controllo interno al fine di conseguire una progressiva maggiore efficacia della stessa in termini di articolazione/estensione a tutti i processi aziendali nelle Aree a Rischio.

6.6 WHISTLEBLOWING

Il Whistleblowing è considerato uno strumento determinante per contrastare i fenomeni corruttivi in quanto i dipendenti sono in una posizione privilegiata per rilevare comportamenti o situazioni anomale all'interno della Società a condizione che si eviti che il dipendente ometta di effettuare segnalazioni di illecito per il timore di subire conseguenze pregiudizievoli.

L'art. 1, comma 51 della Legge 6 novembre 2012, n. 190 ha inserito l'articolo 54 bis nel corpo del Testo Unico del Pubblico Impiego (T.U.P.I., D.Lgs. 165/2001) introducendo un regime di speciale tutela del pubblico dipendente che denuncia all'Autorità giudiziaria o alla Corte dei conti o ancora all'ANAC ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia stato spettatore diretto in ragione del rapporto di lavoro/collaborazione.

Successivamente, la Legge 30 novembre 2017, n. 179, "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato", ha modificato l'articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 assicurando maggiori

garanzie per coloro che effettuano segnalazioni di illeciti di cui vengano a conoscenza nell'ambito lavorativo.

Tale tutela, quale misura di prevenzione della corruzione, ha quindi trovato posto e disciplina nel Piano Nazionale Anticorruzione, con l'indicazione alle Pubbliche Amministrazioni di adottare i necessari accorgimenti tecnici a garanzia del dipendente pubblico¹, e nel Piano di prevenzione della corruzione ex L.190/2012 adottato da Sogei.

A completamento della disciplina normativa l'ANAC ha adottato:

- a) la determinazione n. 6 del 28 aprile 2015 "Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)" con cui l'Autorità ha inteso, da una parte, delineare l'ambito soggettivo e oggettivo di applicazione dell'art. 54 bis richiamato e, dall'altra, fornire indicazioni in ordine alle misure che le Pubbliche Amministrazioni devono approntare per tutelare la riservatezza dell'identità dei dipendenti che segnalano condotte illecite
- b) la Determinazione n. 1134 dell'8 novembre 2017 "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici", con cui l'Autorità ha fornito indicazioni in merito all'applicazione delle misure di prevenzione della corruzione e all'attuazione degli obblighi di trasparenza.

Come previsto dal 5 comma dell'art.54-bis L'ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adoterà apposite linee guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni. Le linee guida dovranno prevedere l'utilizzo di modalità anche informatiche e promuovere il ricorso a strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e per il contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione.

Pertanto, in attuazione del disposto normativo e secondo le indicazioni contenute nei provvedimenti emanati dall'ANAC, Sogei ha adottato un sistema di regole in grado di assicurare la tutela della riservatezza del segnalante, garantendone al contempo la protezione da discriminazioni o ritorsioni.

¹ Ai sensi del nuovo art.54 bis, 2 comma, per "*dipendente pubblico*", è da intendersi non solo quello alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165 del 2001, ma anche:

- il dipendente di un ente pubblico economico;
- il dipendente di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, ossia le società partecipate e controllate da enti pubblici;
- i lavoratori e i collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica, quindi i dipendenti di tutti gli operatori economici che abbiano appalti o concessioni di qualsiasi natura e importo.

Le regole per la gestione delle segnalazioni costituiscono, nel loro complesso, uno strumento di prevenzione e di contrasto ai fenomeni corruttivi; esse trovano la propria forma di realizzazione attraverso il comportamento positivo dei segnalanti, come di seguito definiti, che, venuti a conoscenza del comportamento illecito di altro soggetto, decidono di denunciare tali fatti presso gli organi preposti.

Come previsto dal 1 comma dell'art.54-bis le segnalazioni possono essere effettuate al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ovvero all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) o attraverso denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile,

Qualora le segnalazioni riguardino il RPCT gli interessati possono inviare le stesse direttamente all'ANAC.

Nell'Appendice alla "Parte Generale" del MOG sono descritte nel dettaglio le modalità operative per la gestione delle fasi della segnalazione e per la tutela del segnalante.

6.7 GESTIONE INCONFERIBILITÀ, INCOMPATIBILITÀ E CUMULO DI IMPIEGHI E INCARICHI

Attraverso lo svolgimento di determinate attività o funzioni possono essere precostituite situazioni favorevoli ad un successivo conferimento di incarichi dirigenziali (attraverso accordi corruttivi per conseguire il vantaggio in maniera illecita). Inoltre il contemporaneo svolgimento di talune attività può inquinare l'imparzialità dell'agire aziendale.

6.8 VERIFICHE SULL'ITER PROCEDIMENTALE

Per mantenere costante il monitoraggio sull'attuazione del **Piano** è prevista l'effettuazione di periodici audit interni che l'RPCT svolge, per il tramite della Funzione di Internal Auditing, secondo le modalità definite nel piano delle verifiche ovvero attraverso richiesta di specifiche analisi su temi sensibili.

APPENDICE

Appendice – Reati rilevanti ai sensi della L. 190/2012

PREMESSA

Posto che il “Piano di prevenzione della corruzione ex L.190/2012” ha obiettivi di contrasto a fenomeni corruttivi e di trasparenza nella conduzione delle attività sociali, l’approfondimento delle attività sensibili è stato condotto con un’attenzione specifica alla possibilità che vengano commessi i reati indicati nel Capo I Titolo II del Codice penale nonché quelli altrimenti indicati dalla Legge 190/2012 che possano avere un profilo di rilevanza in relazione alle attività svolte da Sogei.

Come emerge dalla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2013 n. 1, il concetto di corruzione deve essere inteso in senso lato ed includere situazioni in cui, anche esorbitando dall’ambito della fattispecie penale, un soggetto, nell’esercizio dell’attività amministrativa, abusi del potere attribuitogli al fine di ottenere un vantaggio privato o, comunque, situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso ai fini privati delle funzioni attribuite.

Pertanto, affinché funzioni il meccanismo di prevenzione, l’attenzione dovrà incentrarsi sulle diverse e possibili forme di abuso di potere, sintomi principali di illegalità, di malfunzionamento e malcostume amministrativo.

Nei successivi paragrafi sono riportati:

- l’elenco completo, alla data di approvazione del presente **Piano**, dei reati che possono avere una rilevanza per la prevenzione della corruzione;
- il dettaglio delle categorie di reato per le quali si può ipotizzare la commissione nel contesto operativo Sogei.

1. REATI RILEVANTI AI SENSI DELLA LEGGE 190/2012

1.1 DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

- Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.).
- Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 316-ter c.p.).
- Truffa aggravata ai danni dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, co. 2, n.1, c.p.).
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.).
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.).
- Concussione (art. 317 c.p.).
- Corruzione (artt. 318, 319, 319-bis, 320, 321 e 322 bis c.p.).
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.).
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.).
- Indebita induzione a dare o promettere utilità (art.319-quater c.p.).
- Peculato (art. 314 c.p.)
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)
- Abuso d'ufficio (art. 323c.p.)
- Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione di ufficio (art. 325 c.p.)
- Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art. 326 c.p.)
- Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.)
- Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica (art. 329 c.p.)
- Interruzione d'un servizio pubblico o di pubblica necessità (art. 331 c.p.)
- Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa (art. 334 c.p.)

- Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa (art. 335 c.p.)
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)

1.2 REATI SOCIETARI

- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)

1.3 INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 377-BIS C.P.)

1.4 AUTORICICLAGGIO (ART.648-TER.1 C.P.)

2. FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI AI SENSI DELLA LEGGE 190/2012 RELATIVE AD AREE A RISCHIO PER IL CONTESTO OPERATIVO SOGEI

Nell'operatività della SOGEI si può ipotizzare la commissione delle seguenti categorie di Reato:

1. Delitti contro la P.A.
2. Reati societari
3. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
4. Autoriciclaggio.

Per tali categorie di Reato, i cui processi aziendali sensibili sono individuati all'interno del **Piano**, si reputa utile riportare il dettaglio degli articoli del codice penale e del codice civile e, in taluni casi, gli articoli di legge correlati, nonché le nozioni associate.

2.1 DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Preliminare all'analisi dei delitti sotto riportati è la delimitazione delle nozioni di pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio (artt. 357 e 358, 322bis c.p.) soggetti attivi di detti reati; vengono definiti pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio:

1. soggetti che svolgono una pubblica funzione legislativa o amministrativa, quali, ad esempio:
 - parlamentari e membri del Governo;
 - consiglieri regionali e provinciali;
 - parlamentari europei e membri del Consiglio d'Europa;
 - soggetti che svolgono funzioni accessorie (addetti alla conservazione di atti e documenti parlamentari, alla redazione di resoconti stenografici, di economato, tecnici, etc.);
2. soggetti che svolgono una pubblica funzione giudiziaria, quali, ad esempio:
 - magistrati (magistratura ordinaria di tribunali, Corti d'Appello, Suprema Corte di Cassazione, Tribunale Superiore delle Acque, TAR, Consiglio di

Stato, Corte Costituzionale, tribunali militari, giudici popolari delle Corti d'Assise, giudici di pace, vice pretori onorari ed aggregati, membri di collegi arbitrali rituali e di commissioni parlamentari di inchiesta, magistrati della Corte Europea di Giustizia, nonché delle varie corti internazionali, etc.);

- soggetti che svolgono funzioni collegate (ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, guardia di finanza e carabinieri, cancellieri, segretari, custodi giudiziari, ufficiali giudiziari, testimoni, messi di conciliazione, curatori fallimentari, operatori addetti al rilascio di certificati presso le cancellerie dei tribunali, periti e consulenti del Pubblico Ministero, commissari liquidatori nelle procedure fallimentari, liquidatori del concordato preventivo, commissari straordinari dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi etc.);
3. soggetti che svolgono una pubblica funzione amministrativa, quali, ad esempio:
- dipendenti dello Stato, di organismi internazionali ed esteri e degli enti territoriali (ad esempio funzionari e dipendenti dello Stato, dell'Unione Europea, di organismi sopranazionali, di Stati esteri e degli Enti territoriali, ivi comprese le Regioni, le Province, i Comuni e le Comunità montane; soggetti che svolgano funzioni accessorie rispetto ai fini istituzionali dello Stato, quali componenti dell'ufficio tecnico comunale, membri della commissione edilizia, capo ufficio amministrativo dell'ufficio condoni, messi comunali, addetti alle pratiche riguardanti l'occupazione del suolo pubblico, corrispondenti comunali addetti all'ufficio di collocamento, dipendenti delle aziende di Stato e delle aziende municipalizzate; soggetti addetti all'esazione dei tributi, personale sanitario delle strutture pubbliche, personale dei ministeri, delle soprintendenze etc.);
 - dipendenti di altri enti pubblici, nazionali ed internazionali (ad esempio funzionari e dipendenti della Camera di Commercio, della Banca d'Italia, delle Autorità di Vigilanza, degli istituti di previdenza pubblica, dell'ISTAT, dell'ONU, della FAO, etc.);
 - privati esercenti pubbliche funzioni o pubblici servizi (ad esempio notai, enti privati operanti in regime di concessione o la cui attività sia comunque regolata da norme di diritto pubblico o che comunque svolgano attività di interesse pubblico o siano controllate in tutto o in parte dallo Stato, etc.).

Non sono considerate pubblico servizio le attività che, pur disciplinate da norme di diritto pubblico o da atti autoritativi, consistono tuttavia nello svolgimento di semplici mansioni di ordine o nella prestazione di opera meramente materiale (cioè attività di prevalente natura applicativa od esecutiva, non comportanti

alcuna autonomia o discrezionalità o che prevedono unicamente il dispiegamento di energia fisica: ad esempio, operatore ecologico, dipendente comunale addetto alla sepoltura di salme etc.).

La figura del pubblico ufficiale e dell'incaricato di pubblico servizio sono individuate non sulla base del criterio della appartenenza o dipendenza da un ente pubblico, ma con riferimento alla natura dell'attività svolta in concreto dalla medesima, ovvero, rispettivamente, pubblica funzione e pubblico servizio.

Anche un soggetto estraneo alla pubblica amministrazione può dunque rivestire la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, quando eserciti una delle attività definite come tali dagli artt. 357 e 358 c.p. (ad es. dipendenti di istituti bancari ai quali siano affidate mansioni rientranti nel "pubblico servizio", etc.).

2.1.1 MALVERSAZIONE A DANNO DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO (ART. 316-BIS C.P.)

Il reato punisce il fatto di chi, avendo ottenuto dallo Stato, da altro Ente pubblico o dalla Unione Europea, finanziamenti, comunque denominati, destinati a favorire la realizzazione di opere o attività di pubblico interesse, non li destina agli scopi previsti; si pensi alla richiesta e all'ottenimento di un finanziamento pubblico erogato in vista dell'assunzione presso la società di personale appartenente a categorie privilegiate, ovvero alla ristrutturazione di immobili danneggiati in occasione di calamità naturali che, una volta conseguito, non venga destinato a dette finalità.

2.1.2 INDEBITA PERCEZIONE DI CONTRIBUTI, FINANZIAMENTI O ALTRE EROGAZIONI DA PARTE DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO O DELLE COMUNITÀ EUROPEE (ART. 316-TER C.P.)

Il reato si configura nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute - si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea; in questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316 bis c.p.), non assume alcun rilievo la destinazione dei finanziamenti pubblici erogati, poiché il reato si consuma al momento del loro – indebito – ottenimento; va evidenziato che tale reato, avendo natura residuale, si configura solo qualora la condotta non integri gli estremi del più grave delitto di

truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640 bis c.p.); a titolo esemplificativo, si citano, in particolare, le ipotesi di indebito ottenimento di un finanziamento pubblico finalizzato al sostegno delle attività imprenditoriali in determinati settori, mediante l'allegazione di false fatture attestanti prestazioni inesistenti ovvero mediante la produzione di documentazione attestante la sussistenza dei requisiti per l'ottenimento del finanziamento.

È previsto un aumento di pena se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri.

2.1.3 TRUFFA AGGRAVATA AI DANNI DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO (ART. 640, CO. 2, N.1, C.P.)

Il reato si configura qualora, utilizzando artifici o raggiri e in tal modo inducendo taluno in errore, si consegua un ingiusto profitto, in danno dello Stato, di altro Ente pubblico o dell'Unione Europea; tale reato può realizzarsi quando, ad esempio, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla P.A. informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenerne l'aggiudicazione. Si pensi, ancora, alla trasmissione all'Amministrazione finanziaria di documentazione contenente false informazioni al fine di ottenere un rimborso fiscale non dovuto; ovvero, più in generale, all'invio ad enti previdenziali, amministrazioni locali o ripartizioni di queste di comunicazioni contenenti dati falsi in vista di un qualsiasi vantaggio o agevolazione da parte della Società.

2.1.4 TRUFFA AGGRAVATA PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE (ART. 640-BIS C.P.)

Il reato si configura qualora la condotta di truffa sopra descritta abbia ad oggetto finanziamenti pubblici, comunque denominati, erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea; quanto all'oggetto materiale del Reato, si precisa che i contributi e le sovvenzioni sono attribuzioni pecuniarie a fondo perduto che possono avere carattere periodico o una tantum, in misura fissa o determinata in base a parametri variabili, natura vincolata all'an o al quantum o di pura discrezionalità; i finanziamenti sono atti negoziali caratterizzati dall'obbligo di destinazione delle somme o di restituzione o da ulteriori e diversi oneri; i mutui agevolati sono erogazioni di somme di denaro con obbligo di restituzione per il medesimo importo, ma con interessi in misura minore a quelli praticati sul mercato; in ogni caso, le norme prendono in considerazione tutte le erogazioni di denaro caratterizzate da una vantaggiosità rispetto alle condizioni praticate dal

mercato; tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici, finalizzati, ad esempio, alla ricerca o a sostenere l'occupazione, o ancora alla realizzazione di progetti di rilevanza pubblica.

2.1.5 FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO (ART. 640-TER C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno allo Stato o ad altro ente pubblico; l'interferenza può realizzarsi in varie forme: in fase di raccolta ed inserimento dei dati, in fase di elaborazione, in fase di emissione; in tutti questi casi l'intervento avviene sulla memoria di un elaboratore sul cui corretto funzionamento l'autore materiale del reato interferisce in modo da ricavarne un indebito arricchimento in danno dello Stato o di altro ente pubblico; integra il reato la modificazione delle informazioni relative alla situazione contabile di un rapporto contrattuale in essere con un Ente pubblico, ovvero l'alterazione dei dati fiscali e/o previdenziali contenuti in una banca dati facente capo alla P.A..

2.1.6 CONCUSSIONE (ART. 317 C.P.)

Il reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità; il reato in esame presenta profili di rischio contenuti ai fini del Decreto: trattandosi infatti di un reato proprio di soggetti qualificati, la responsabilità dell'ente potrà ravvisarsi solo nei casi in cui un Dipendente od un agente della Società, nell'interesse o a vantaggio della stessa, concorra nel reato del pubblico ufficiale, che, approfittando della sua posizione, esigano prestazioni non dovute; ovvero nell'ipotesi in cui l'esponente aziendale svolga concretamente pubblici uffici e, in tale veste, favorisca la Società abusando del suo ufficio.

2.1.7 CORRUZIONE (ARTT. 318, 319, 319-BIS, 320, 321 C.P.)

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa (art.318 c.p.) ovvero per compiere atti contrari ai suoi doveri di ufficio (art.319 c.p.); il reato si configura altresì nel caso in cui la ricezione o la promessa sia formulata con riferimento ad atti – conformi o contrari ai doveri d'ufficio – già compiuti dal pubblico agente; il reato sussiste dunque sia nel caso in cui il pubblico ufficiale, dietro corrispettivo, compia un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia nel caso in cui compia un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: garantire l'illegittima aggiudicazione di una gara); tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

L'art. 319 bis c.p. prevede delle circostanze aggravanti.

L'art.320 c.p. prevede che le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

A norma dell'art. 321 c.p., le pene previste per i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio si applicano anche ai privati che danno o promettono a quest'ultimi denaro o altra utilità.

2.1.8 ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE (ART. 322 C.P.)

Il reato si configura qualora taluno offra o prometta denaro ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per indurlo a compiere un atto contrario o per l'esercizio delle sue funzioni o poteri, qualora la promessa o l'offerta non vengano accettate; parimenti, si sanziona la condotta del pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

2.1.9 CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI (ART. 319-TER C.P.)

Il reato si configura nel caso in cui taluno offra o prometta ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio denaro o altra utilità al fine di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo; potrà dunque essere chiamata a rispondere del reato la società che, essendo parte in un procedimento giudiziario, corrompa, anche tramite interposta persona (ad esempio, il proprio difensore) un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario, o un testimone) al fine di ottenerne la positiva definizione.

2.1.10 INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ (ART. 319-QUATER C.P.)

Il reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

2.1.11 PECULATO (ART. 314 C.P.)

Il reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria.

La pena è ridotta nel caso in cui il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.

2.1.12 PECULATO MEDIANTE PROFITTO DELL'ERRORE ALTRUI (ART. 316 C.P.)

Il reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità.

Oggetto della tutela apprestata dal peculato è il regolare funzionamento, il prestigio della funzione pubblica e il patrimonio della Pubblica Amministrazione.

Non integra il reato di peculato l'utilizzazione episodica, per scopi personali, di beni appartenenti alla Pubblica Amministrazione, quando la condotta non abbia leso la funzionalità dell'ufficio e non abbia causato un danno patrimoniale apprezzabile.

Il reato è invece configurabile anche quando il pubblico ufficiale ometta o ritardi di versare quanto abbia ricevuto per conto della Pubblica Amministrazione.

Il reato di cui all'art. 316 c.p. (peculato mediante profitto dell'errore altrui) si può configurare esclusivamente nel caso in cui l'agente profitti dell'errore in cui il soggetto passivo già spontaneamente versò, come si desume dalla dizione della norma incriminatrice ("giovandosi dell'errore altrui", cioè di un errore preesistente ed indipendente dalla condotta del soggetto attivo); e non ricorre, pertanto, nel caso in cui l'errore sia stato invece determinato da tale condotta, ricadendo in tal caso l'appropriazione commessa dal pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio nella più ampia e generale previsione dell'art. 314 c.p., rispetto alla quale quella dell'art. 316 costituisce ipotesi marginale e residuale.

2.1.13 *PECULATO, CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ, CORRUZIONE E ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE DI MEMBRI DELLE CORTI INTERNAZIONALI O DEGLI ORGANI DELLE COMUNITÀ EUROPEE O DI ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI O DI ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E DI FUNZIONARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE E DI STATI ESTERI (ART.322 BIS C.P.)*

I reati-presupposto di peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione, istigazione alla corruzione rilevano anche nel caso che siano commessi nei confronti di:

1. membri delle istituzioni comunitarie;
2. funzionari e agenti delle strutture amministrative delle Comunità;
3. persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee;
4. membri e addetti di enti costituiti sulla base di Trattati istitutivi delle Comunità europee;
5. coloro che, nell'ambito degli altri Stati membri dell'Unione europea svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;

6. giudici, procuratore, procuratori aggiunti, funzionari e agenti della Corte penale internazionale, persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della corte stessa, membri ed addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale
7. persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;
8. membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali;
9. persone che svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati esteri che non sono membri dell'Unione europea o di organizzazioni pubbliche internazionali diverse da quelle comunitarie, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali, o al fine di ottenere o mantenere un'attività economica o finanziaria (solo in relazione ai reati di induzione indebita a dare o promettere utilità e istigazione alla corruzione).

2.1.14 ABUSO D'UFFICIO (ART. 323 C.P.)

Il reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto.

La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.

2.1.15 RIVELAZIONE ED UTILIZZAZIONE DI SEGRETI DI UFFICIO (ART. 326 C.P.)

Il reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o

comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza. Se l'agevolazione è soltanto colposa la pena è ridotta.

Inoltre la norma prevede quale condotta criminosa l'ipotesi in cui il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto la pena è ridotta.

Perché sia integrato il delitto di rivelazione di segreti di ufficio non è necessario verificare che dalla violazione del segreto, commessa dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio, sia derivato un danno per la Pubblica Amministrazione, ma è sufficiente che la rivelazione del segreto sia tale da poter cagionare nocumento all'interesse tutelato.

Il reato in commento può concorrere con quello di corruzione quando la rivelazione del segreto d'ufficio da parte del pubblico ufficiale avviene dietro compenso in denaro o di altra utilità.

Tra il reato di cui all'art. 326 comma 3 c.p. e il reato di cui all'art. 325 c.p. intercorre un rapporto di specialità che comporta l'esclusiva applicabilità di quest'ultimo quando la condotta abbia ad oggetto invenzioni o scoperte scientifiche o nuove applicazioni industriali.

2.1.16 RIFIUTO DI ATTI D'UFFICIO. OMISSIONE (ART. 328 C.P.)

Il reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo.

Fuori dei casi sopra menzionati, la pena è ridotta per il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.

Il delitto di cui all'art. 328 c.p. integra un reato plurioffensivo, in quanto la sua realizzazione lede, oltre l'interesse pubblico al buon andamento e alla trasparenza della Pubblica Amministrazione, anche il concorrente interesse del

privato danneggiato dall'omissione, dal ritardo o dal rifiuto dell'atto amministrativo dovuto.

La connotazione indebita, in particolare, attribuibile al rifiuto, sussiste quando risulti che il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio non abbia esercitato una discrezionalità tecnica, ma si sia sottratto alla valutazione dell'urgenza dell'atto di ufficio; la discrezionalità tecnica non deve trasmodare in arbitrio, il che accade quando non risulti, in alcun modo, sorretta da un minimo di ragionevolezza.

2.1.17 INTERRUZIONE D'UN SERVIZIO PUBBLICO O DI PUBBLICA NECESSITÀ (ART. 331 C.P.)

Risponde di tale reato chi, esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, interrompe il servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la regolarità del servizio.

Interrompere il servizio significa impedire che lo stesso si svolga regolarmente.

Sospendere il lavoro significa cessare temporaneamente l'attività.

Il turbamento della regolarità del servizio è l'evento del reato.

2.1.18 TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE (ART. 346 BIS C.P.)

Risponde del reato chiunque, fuori dai casi di concorso nei reati di corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio, corruzione in atti giudiziari e nei reati di cui all'art. 322-bis, vantandosi o sfruttando le relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322-bis c.p. indebitamente fa dare o promettere a sé o ad altri denaro o altra utilità come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno dei soggetti di cui all'art. 322-bis c.p, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

Risponde, inoltre, del reato chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis c.p. in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

2.2 REATI SOCIETARI

2.2.1 *CORRUZIONE TRA PRIVATI (ART.2635 C.C.)*

Il reato in esame si configura allorché gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti privati, ovvero chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati precedentemente, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti o ne accettano la promessa per compiere od omettere atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà.

Il reato si configura altresì se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Inoltre, il reato si configura nelle ipotesi in cui taluno, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità alle persone sopra indicate.

2.2.2 *ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE TRA PRIVATI (ART.2635-BIS C.C.)*

Il reato si configura qualora taluno offra o prometta denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

Parimenti, si sanziona la condotta degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dei sindaci e dei liquidatori, di società o enti privati, nonché di chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

2.3 INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART.377 BIS C.P.)

L'articolo 377 bis c.p. (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria) è stato introdotto dall'art. 20 della Legge 1 marzo 2001, n. 63, sul giusto processo.

Il testo del predetto articolo è il seguente: "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni".

L'induzione a non rendere dichiarazioni oppure a rendere dichiarazioni mendaci deve essere compiuta con:

- violenza (coazione fisica o morale);
- minaccia;
- offerta di denaro o di altra utilità;
- promessa di denaro o di altra utilità.

Si aggiunge che, affinché l'ipotesi criminosa di cui all'art. 377 bis c.p. sia configurabile è necessario che le dichiarazioni del testimone vengano rese innanzi all'autorità giudiziaria nel corso di un procedimento penale.

2.4 AUTORICICLAGGIO (ART. 648 TER.1 C.P.)

L'art. 3, comma 3 della L. 15 dicembre 2014, n. 186 in materia di emersione e rientro dei capitali detenuti all'estero e autoriciclaggio, inserisce nel codice penale, all'art. 648 ter.1, il reato di autoriciclaggio che punisce chiunque, avendo

commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Pene più lievi sono previste nell'ipotesi del secondo comma, ossia quando il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.